II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1990

relativa alla modifica degli accordi di autolimitazione con alcuni paesi terzi nel settore ovino e caprino

(90/173/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha adottato misure per stabilizzare il mercato delle carni ovine e caprine e intende pervenire ad una migliore integrazione di questi mercati;

considerando che, nel contesto di questi adattamenti dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno modificare gli accordi di autolimitazione conclusi con alcuni paesi terzi in questo settore, per ottenere una stabilizzazione delle importazioni ed un miglioramento dei prezzi all'importazione;

considerando che, a tal fine, la Commissione ha svolto negoziati con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Cecoslovacchia e la Iugoslavia e che i negoziati hanno portato alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere; che conviene approvare tali accordi,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità economica europea gli accordi in forma di scambio di lettere relativi alla modifica degli accordi di autolimitazione nel settore ovino e caprino, conclusi con i seguenti paesi:

— Bulgaria
— Ungheria
— Polonia
— Repubblica democratica tedesca
— Cecoslovacchia
— Iugoslavia

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 marzo 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. O'KENNEDY